Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 14 giugno 1924** — **Numero 140**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 24 giugno 1924, alle ore 16, col seguente

Ordine del giorno:

Discussione del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Il Presidente: TITTONI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento 9 giugno corr., S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito al signor Lo Zoppo Leone il diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 per la continua e disinteressata attività spiegata a favore dei reduci validi ed invalidi della guerra e loro congiunti.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 909.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 921.

Modificazioni al titolo III (credito peschereccio) della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, che reca provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, portante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 24 marzo 1921, n. 312, recante provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori, è sostituito dal seguente:

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, potrà fare prestiti alle Società cooperative di pescatori, lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi e di attrezzi da pesca;

b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;

c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di L. 2,000,000 a titolo di anticipazione all'Istituto nazionale predetto, il quale dovrà destinarla esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

Tale somma dovrà essere rimborsata entro i termini e con i modi che verranno stabiliti con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge 24 marzo 1921, n. 312, innanzi riferita, è soppresso.

Il credito per l'esercizio dei magazzini di depositi e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al Regio decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 910.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 920.

Variazioni alla tabella A allegata al R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, riguardante la spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni compensative alla tabella *A* annessa al Regio decreto-legge suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Sulla maggiore assegnazione di L. 2,000,000, attribuita al gruppo « Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Centrale » è autorizzata la spesa di L. 700,000 per costruzione di ricoveri per alloggi alle famiglie di povera condizione rimaste senza tetto nell'abitato di Predappio.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 93. — GRANATA.

Variazioni alla tabella A annessa al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

GRUPPO	SPECIE	SOMME
Opere stradali nell'Italia Settentrionale.	Strade comunali che si costruiscono dallo Stato per allacciare alla esistente rete stradale i comuni isolati	— 1,000,000
	Strade comunali che si costruiscono dalle Provincie e dai Comuni per allacciare alla esistente rete stradale i comuni isolati (concorso dello Stato)	+ 1,000,000
	Strade comunali e vicinali (sussidi dello Stato in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*)	— 6,000,000
	(di nuova istituzione). Annualità per concessione di opere stradali (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	+ 6,000,000
Opere idrauliche nell'Italia Settentrionale.	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili, escluse quelle delle Provincie venete e di Mantova	— 950,000
	(di nuova istituzione). Annualità di contributo dipendenti da lavori eseguiti dalle soppresse aziende portuali fluviali (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	+ 950,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia Settentrionale.	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928)	— 1,100,000
	Sovvenzione per la costruzione e trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica od elettrica (limitamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928)	+ 1,100,000
Opere di bonificazione nell'Italia Settentrionale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato escluse quelle nelle Provincie Venete e contributo per le bonifiche di 2ª categoria	— 6,300,000
	Annualità per concessione di opere di bonificazione (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	+ 6,300,000
Opere idrauliche nell'Italia Centrale.	Opere nuove di ristabilimento nelle vie navigabili	+ 1,000,000
	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	— 1,000,000
Opere di bonificazione nell'Italia Centrale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato e contributo per le bonifiche di 2ª categoria	— 7,500,000
	Annualità per concessione di bonificazione (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	+ 7,500,000
Opere marittime nell'Italia Centrale.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato	— 1,000,000
Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Centrale.	Lavori a cura diretta dello Stato	+ 2,000,000
Opere di bonificazione nell'Italia Meridionale e Insulare.	Opere di bonificazione nella Calabria	— 2,000,000
Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Meridionale e Insulare.	Bonificamento della bassa zona di Pozzuoli	+ 200,000
Spese dipendenti da danni di terremoti e di eruzioni vulcaniche nell'Italia Meridionale e Insulare.	Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche	+ 800,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro per i lavori pubblici
CARNAZZA.

Numero di pubblicazione 911.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 923.

Riordinamento delle aziende minerarie erariali ed in particolare di quella di Idria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aziende erariali minerarie delle nuove Provincie, date in amministrazione in conseguenza del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1313, al Ministero dell'economia nazionale succeduto al Ministero dell'agricoltura, sono poste alla diretta dipendenza di gestori nominati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze. I gestori saranno scelti fra il personale del gruppo *A* del corpo Reale delle miniere ed assumeranno il titolo di Regio commissario per la miniera cui sono preposti.

A richiesta del Ministero dell'economia nazionale il Ministero delle finanze assegnerà, ove occorra, a ciascuna gestione un funzionario del ruolo della ragioneria.

Art. 2.

L'azienda mineraria erariale di Idria, oltrechè dal Regio commissario, sarà retta anche da un direttore tecnico, nominato dal Ministero dell'economia nazionale preferibilmente fra gli ingegneri del corpo Reale delle miniere o fra gli ingegneri assimilati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, posto, però, gerarchicamente alla dipendenza del Regio commissario.

Art. 3.

Ai gestori, ai funzionari di ragioneria, ove esistano, e al direttore tecnico di Idria, se appartenente ai ruoli organici dei funzionari dello Stato, potrà essere assegnata una speciale indennità in misura da stabilirsi caso per caso con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Spetterà al gestore la direzione di tutti i servizi tecnici ed amministrativi della miniera ad esso affidata.

Le somme stanziate in bilancio per la gestione di ciascuna azienda saranno all'inizio dell'esercizio finanziario messe a disposizione della sezione di Regia tesoreria della Provincia nella quale l'azienda stessa è situata. Per la gestione di Idria funzionerà la sezione di Trieste.

Il gestore avrà facoltà di fare prelevamenti di qualsiasi entità e in qualsiasi momento, sullo stanziamento a disposizione come sopra, dietro presentazione alla tesoreria di un ordine di prelievo firmato da lui e, dove esista, dal funzionario di ragioneria di cui al 2° comma dell'art. 1.

Il gestore dovrà presentare in triplo originale ogni mese il conto provvisorio della gestione durante il mese precedente, con esposizione dei singoli prelevamenti fatti e delle singole spese sostenute. Uno degli originali sarà presentato alla sezione di Regia tesoreria della Provincia, uno al Ministero delle finanze, uno al Ministero dell'economia nazionale.

Alla fine dell'esercizio finanziario il gestore presenterà il rendiconto definitivo nelle forme, nei modi e con le documentazioni prescritte dalle leggi di contabilità.

Entro il mese di giugno di ogni anno il gestore presenterà al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 5.

I gestori avranno facoltà di provvedere direttamente e senza alcuna preventiva specifica autorizzazione, a tutte le spese di qualsiasi genere e di qualsiasi entità, occorrenti per l'ordinario andamento della miniera, secondo il bilancio preventivo presentato.

I progetti di spese, per nuovi impianti minerari o industriali o per l'ampliamento di quelli già esistenti, saranno sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale. I contratti inerenti a queste spese straordinarie e gli eventuali contratti di appalto, ad estranei, di taluni servizi delle miniere, dovranno essere stipulati ed avere esecuzione secondo le disposizioni generali in vigore.

Art. 6.

I gestori avranno obbligo di curare la vendita dei prodotti della gestione, sia allo stato naturale che elaborati, con facoltà di procedervi anche in forma commerciale in conformità dell'ultimo comma dell'art. 17 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato, nei limiti, circa i prezzi unitari e i quantitativi. e in conformità ai criteri di massima, che vengano dati dal Ministero dell'economia nazionale.

Tali contratti di vendita saranno, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità dello Stato, validi e definitivi, quando sia intervenuto il consenso fra il gestore venditore e l'acquirente, e sono esenti dall'obbligo della approvazione del Consiglio di Stato qualunque sia l'entità della contrattazione.

Art. 7.

Il ricavato della vendita dei prodotti affluirà ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Per le vendite fatte in Italia con pagamento in lire italiane i pagamenti saranno effettuati alla sezione di Regia tesoreria. Per le vendite fatte all'estero e per quelle fatte in Italia, ma con pagamento in valuta estera, il versamento sarà fatto a favore del contabile del portafoglio, che provvederà poi al versamento in bilancio della controvaluta.

Qualsiasi pagamento non effettuato presso la sezione di Regia tesoreria della Provincia nella quale trovasi la gestione erariale venditrice, e per le vendite dei prodotti della gestione di Idria non effettuato presso la sezione di Trieste, sarà immediatamente dichiarato dalla sezione che lo ha ricevuto alla sezione competente come sopra.

Art. 8.

I gestori e, per quanto riguarda la miniera di Idria, anche il direttore tecnico, in accordo col gestore, provvederanno direttamente all'assunzione e al licenziamento degli apprendisti, operai, capi squadra, capi turno, sorveglianti ed in genere del personale di lavoro a salario giornaliero o comunque retribuito senza stipendio fisso.

I gestori inoltre potranno assumere o licenziare direttamente capi sorveglianti, scritturali, dattilografi, disegnatori, magazzinieri e simili, secondo le norme dell'impiego privato.

L'assunzione e il licenziamento del personale tecnico (ingegneri, aiutanti ingegneri, chimici, aiutanti chimici) e del personale amministrativo (contabili e cassieri) non potranno aver luogo senza previo assenso del Ministro per l'economia nazionale. Tali personali saranno sempre assunti con le norme dell'impiego privato.

Art. 9.

Qualsiasi norma o disposizione contraria a quanto è preveduto o disposto nella presente legge si intende abrogata, nei riguardi della gestione delle miniere erariali.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 912.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 922.

Ripristino delle ammende per il personale postale telegrafico e telefonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la necessità di ripristinare per gli impiegati postali telegrafici telefonici le ammende pecuniarie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le irregolarità nel servizio e per lievi mancanze disciplinari non punibili con la censura, all'impiegato od agente postale, telegrafico, telefonico addetto ai servizi esecutivi, che vi ha dato causa, è inflitta una ammenda variabile da L. 1 a L. 50.

Tale punizione non va iscritta sullo stato matricolare.

Art. 2.

Le ammende fino a L. 5 possono essere inflitte dal superiore immediato; quelle superiori dai direttori provinciali o compartimentali o dal Ministero previa contestazione al responsabile ed udite le giustificazioni di lui.

Per le ammende superiori a L. 10 è ammesso il ricorso al Ministero.

Art. 3.

L'importo di tali ammende è devoluto per metà all'Amministrazione e per metà all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico telefonico, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 giugno 1919, n. 1042.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 913.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 886.

Erezione in Ente morale dalla fondazione « Cucine di beneficenza Valerio Bellati », in Feltre.

N. 886. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Cucine di beneficenza Valerio Bellati », in Feltre, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 914.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 887.

Erezione in Ente morale dell'Ospedale di carità ed annesso ospizio per gli incurabili, in Paesana.

N. 887. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia « Ospedale di carità ed annesso ospizio per gli incurabili » con sede nel comune di Paesana, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 915.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 889.

Fusione del Monte Vecchio e del Monte Nuovo di Pietà in unico Ente denominato « Monti Riuniti di Pietà di Brescia ».

N. 889. R. decreto 3 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il Monte Vecchio ed il Monte Nuovo di Pietà di Brescia vengono fusi in un unico Ente denominato « Monti Riuniti di Pietà di Brescia » con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 916.

REGIO DECRETO 18 maggio 1924, n. 896.

Erezione in Ente morale dell'Università popolare fascista, in Roma.

N. 896. R. decreto 18 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente nazionale di cultura popolare, « Università popolare fascista » con sede in Roma, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1924.

DECRETI MINISTERIALI 3 e 15 aprile 1924.

Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Spoleto ed a Orvieto.

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;
Visto il R. decreto del 16 ottobre 1923, n. 2428;
Riconosciuta l'opportunità di istituire un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica di Spoleto;
Visto che all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto deve essere assegnata la retribuzione ora assegnata alla ricevitoria da sostituirsi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica di Spoleto in provincia di Perugia.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

Art. 2.

All'ufficio secondario postale e telegrafico di Spoleto è assegnata la retribuzione complessiva in annue L. 38,670.

Art. 3.

La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Spoleto dovrà prestare la cauzione di L. 38,600.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1924.

Il Ministro: CIANO.

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;
Visto il R. decreto del 16 ottobre 1923, n. 2428;
Riconosciuta l'opportunità di istituire un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica di Orvieto;
Visto che all'ufficio secondario suddetto deve essere assegnata la stessa retribuzione stabilita per la ricevitoria da sostituirsi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica di Orvieto in provincia di Perugia.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

Art. 2.

All'ufficio secondario postale e telegrafico di Orvieto è assegnata la retribuzione complessiva di annue L. 37,650.

Art. 3.

La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Orvieto dovrà prestare la cauzione di L. 37,600.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DECRETI MINISTERIALI 4 giugno 1924.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Elide Casali fu Angelo, nata a Cremona il 15 febbraio 1866, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Elide Casali il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 28 maggio 1924 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Elide Casali fu Angelo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Egisto Tango di Giuseppe, nato a Roma il 13 novembre 1873, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Egisto Tango il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 maggio 1924 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Tango Egisto di Giuseppe il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Voghera e Cortaccia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 3 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Voghera;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta

il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Voghera è prorogato di tre mesi.

Pavia, addì 6 giugno 1924.

Il Prefetto: RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cortaccia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cortaccia è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 30 maggio 1924.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 6 corr., in Giovi Aretino, provincia di Arezzo, e il giorno 9 corr., in Bresseo, provincia di Padova, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 11 giugno 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 135

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	122 43	Belgio	105 37
Londra	99 39	Olanda	8 57
Svizzera	404 71	Pesos oro	17 30
Spagna	309 37	Pesos carta	7 61
Berlino	—	New-York	23 03
Vienna	0 0325	Oro	444 37
Praga	67 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	91 71
	3.50 % » (1902)	85 —
	3.00 % lordo	57 33
	5.00 netto	101 73
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	90 50

Bollettino N. 136

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	122 87	Belgio	105 45
Londra	99 159	Olanda	8 60
Svizzera	404 05	Pesos oro	17 05
Spagna	309 75	Pesos carta	7 50
Berlino	—	New York	22 998
Vienna	0 0325	Oro	443 75
Praga	67 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	91 96
	3.50 % » (1902)	85 —
	3.00 % lordo	57 33
	5.00 % netto	101 71
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	90 16

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscriziono 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5%	21828	75 —	Russo Nicola *fu* Felice dom. in Bari.	Russo Nicola *di* Felice, dom. in Bari.
3.50 %	788584	700 —	Petragnani Adelaide di *Gaetano* moglie di Saint Pierre Adolfo fu Alessandro, dom. a Roma. Vincolata.	Petragnani Adelaide di *Gabriele-Gaetano*, moglie, ecc , come contro.
5 %	165151	150 —	Bregoli *Giulia* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Valotti Orazio fu Eugenio, dom. in Inzino (Brescia).	Bregoli *Agnese-Giulia o Giulia-Agnese* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
»	165153	150 —	Bregoli *Virginia* fu Giovanni, ecc., come la precedente.	Bregoli *Ida-Virginia*, ecc., come contro.
»	154459	50 —	Melioli *Enrico* fu *Luigi* minore, sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Luigi* dom. a Genova.	Melioli *Enrico-Giuseppe* fu *Celso-Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Speroni Adele di Eugenio, vedova di Melioli *Celso-Luigi*, dom. a Genova.
»	130765	2500 —	Farese Camilla di Tommaso, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a New York.	Farese Camilla di Tommaso, *nubile*, dom. a New York.
»	13766	2500 —	Farese Raffaela di Tommaso, *minore*, ecc., come la precedente.	Farese Raffaele di Tommaso, *nubile*, dom. a New York.
3.50 %	758870	350 —	*Ceretti* Giannina fu Luigi nubile, dom. a Vigevano (Pavia).	*Cerretti* Giannina fu Luigi, ecc., come contro.
5 % »	47778 131550	2235 — 350 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
» »	110236 167772	55 — 75 —	Rampolla *Gaetano* fu Antonino, minore, sotto la patria potestà della madre Marino Vita, vedova di Rampolla Antonino, dom a Polizzi Generosa (Palermo).	Rampolla *Alessandro-Gaetano* fu Antonino, minore, ecc , come contro.
»	11712	50 —	*Grippo* Antonio fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Del Vecchio Maria Saveria, vedova di *Grippo* Francesco, dom. a Manfredonia (Foggia).	*Grippi* Antonio fu Francesco, minore, ecc., come contro. Con rettifica di *Grippi* al posto di *Grippo*.
»	11713	50 —	*Grippo Giovanna* fu Francesco, minore, ecc., come la precedente.	*Grippi Maria-Giovanna* fu Francesco, ecc. come la precedente.
»	241840	260 —	*Bucceri* Sebastiana di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Ribera (Girgenti).	*Burreci* Sebastiana di Domenico, ecc., come contro.
»	241841	260 —	*Bucceri* Francesca di Domenico, minore, ecc., come la precedente.	*Burreci* Francesca di Domenico, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.